

	Allegato “A” al Rep. N. 30428/16796.	
	Statuto	
	Articolo 1- Costituzione e sede	
	È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 in materia	
	di Terzo Settore, l’associazione	
	"Associazione le Gocce - Volontari per il tempo Libero dei Disabili e le	
	loro Famiglie Ente del Terzo Settore"	
	(di seguito anche l’“Associazione”) con sede in Samarate.	
	L’Associazione utilizza l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del terzo	
	Settore” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di	
	solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva	
	partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione	
	stessa.	
	L’Associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e	
	può istituire sedi secondarie evidenziando il nome della città di	
	insediamento a fianco della denominazione “Associazione le Gocce -	
	Volontari per il tempo Libero dei Disabili e le loro Famiglie Ente del Terzo	
	Settore”.	
	Tutte le sedi secondarie dovranno seguire sempre i principi e le regole	
	imposte del presente statuto, così come le direttive impartite dalla sede	
	principale.	
	L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in	
	materia.	

	Articolo 2 - Finalità	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:	
	- Favorire e sostenere iniziative di Solidarietà Sociale rivolte alle persone	
	Disabili e alle Loro Famiglie;	
	- Offrire ad ogni persona Disabile spazi di autonomia sociale e personale,	
	con l'auspicio di sancire il diritto ad una vita adulta;	
	- Promuovere e gestire attività educative, culturali, ludico - ricreative	
	finalizzate all'integrazione delle persone Disabili nel tessuto sociale con	
	particolare riguardo al tempo libero e le attività di informatica,	
	multimedialità e musicalità, sia ludica che educativa, sempre al fine di	
	agevolazione sociale e di appoggio alle categorie diversamente abile.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Articolo 4 - Attività di interesse generale	
	L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle	
	seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.lgs. 117/2017:	
	Lett. c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del	
	Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.	
	Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo.	
	In tale settore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:	

	- Promuove e sostiene iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà al fine di favorire forme di auto organizzazione e di aiuto tra i volontari e le famiglie con figli Disabili;	
	- Sviluppa Servizi ricreativi, animativi, educativi, assistenziali, di sostegno, sia presso le famiglie sia presso strutture messe a disposizione da Enti Pubblici e Privati;	
	- Organizza corsi di aggiornamento per i soci dell'Associazione e di formazione rivolti alla cittadinanza dei comuni della Provincia di Varese e limitrofe allo scopo di incrementare il numero dei Volontari che si impegnano a sviluppare le finalità e le attività indicate nello Statuto;	
	- Promuove attività di sensibilizzazione, animazione ed educative rivolte agli studenti a partire dalla scuola dell'obbligo;	
	- Opera con le famiglie per migliorare la qualità della vita e la protezione dei diritti della persona.	
	Articolo 5 - Attività diverse	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel presente articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.	
	Articolo 6 - Requisiti degli associati	
	Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il	

	raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.	
	Per la peculiarità di attività ad elevato contenuto relazionale, è molto	
	importante vagliare fin dall’inizio l’idoneità dell’aspirante associato,	
	attraverso le sue motivazioni, aspettative, attitudini e sensibilità nei	
	confronti dei temi oncologici. A tal fine, il membro del Consiglio Direttivo,	
	scelto per il colloquio preliminare, ha il compito di far conoscere la storia, i	
	valori, l’approccio dell’Associazione verso gli assistiti, di esporre	
	l’organizzazione interna e i requisiti condizionanti l’accettazione della	
	richiesta di ammissione e nei confronti dei quali il candidato volontario	
	deve esprimere adesione.	
	Di fatto viene pattuita la necessità di credere nel valore della relazione e	
	della condivisione con l’altro e nelle finalità socio- sanitarie che si prefigge	
	l’Associazione e di imparare a conoscere le procedure interne che declinano	
	i processi organizzativi e la documentazione che regola il rispetto	
	della Privacy secondo il GDPR n. 679/2016;	
	Inoltre, con specifico ed esclusivo riferimento alla categoria degli associati	
	ordinari indicati al successivo articolo 7 del presente statuto, l’associato	
	deve:	
	• essere consapevole della funzione culturale che il volontario assume	
	nella diffusione di valori improntati a: legalità, tolleranza,	
	solidarietà, sussidiarietà e facendosi promotore, innanzitutto con la	
	sua testimonianza, di stili di vita;	
	• assumersi l’impegno, costante e serio, nel seguire gli incontri di	
	formazione dell’associazione, necessari per la crescita e per	
	l’attuazione dei compiti attribuiti, nel rispetto delle regole e delle	

	finalità dell’associazione;	
	• garantire, nei limiti della disponibilità pattuita, continuità nel portare	
	a compimento i compiti concordati, dimostrando competenza,	
	responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione	
	della verifica costante del proprio operato.	
	Articolo 7- Categorie di associati	
	Gli associati dell’Associazione si distinguono in:	
	a) associati ordinari;	
	b) associati onorari;	
	c) associati sostenitori.	
	Gli associati ordinari sono la vita e l’eredità dell’Associazione. Devono	
	essere persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e	
	religione) che abbiano svolto un periodo di formazione di base ed un	
	numero di 50 (cinquanta) ore effettive di servizio di volontariato presso	
	l’Associazione.	
	Gli associati onorari sono persone fisiche (senza alcuna distinzione di	
	sesso, razza, idee e religione) invitate a far parte dell’Associazione da parte	
	dell’Assemblea degli Associati per particolari meriti professionali e/o	
	scientifici e/o umanitari.	
	Gli associati sostenitori sono persone fisiche (senza alcuna distinzione di	
	sesso, razza, idee e religione) e giuridiche, Enti, Istituti, Società,	
	Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità del	
	precedente art. 2, giovano all’Associazione corrispondendo la relativa quota	
	associativa. Le persone giuridiche e gli enti in generale fanno parte	
	dell’Associazione tramite il loro rappresentante o un delegato che non risulti	

	associato dell'Associazione a titolo individuale.	
	Tutti gli associati devono versare la quota associativa nella misura	
	determinata dal Consiglio Direttivo.	
	È presente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
	Articolo 8 - Ammissione degli associati e perdita della qualifica	
	L'ammissione di un nuovo associato è deliberata insindacabilmente dal	
	Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e previa	
	valutazione degli esiti dei colloqui preliminari di cui all'art. 6.	
	La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione	
	dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni è tenuto a comunicare	
	all'interessato l'accoglimento della richiesta annotandola sul libro degli	
	associati, o, in alternativa di ricusare e motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione qualora rinvenisse elementi	
	contrari/ostacolanti le finalità previste dallo Statuto. Contro il suddetto	
	provvedimento, il richiedente interessato può presentare ricorso entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di comunicazione del rigetto; il ricorso verrà	
	esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.	
	Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno	
	essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che	
	sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti	
	dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni	
	dell'associato minorenne. Tale previsione vale anche nei confronti dei	
	minorenni la cui patria potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i	

	genitori. In tal caso gli obblighi sopra menzionati si riferiscono ad entrambi	
	i genitori.	
	La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni	
	volontarie/recesso, espulsione, decesso. Il recesso è consentito a qualsiasi	
	associato ed in qualunque momento. Le dimissioni/il recesso da associato	
	devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Gli associati che	
	non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di	
	ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti	
	al versamento dell'eventuale quota annuale di associazione. Il recesso avrà	
	effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano comunicate almeno	
	due mesi prima della scadenza. Gli associati receduti sono comunque tenuti	
	a corrispondere tutti i contributi eventualmente dovuti relativi all'anno in	
	cui sono receduti dall'Associazione.	
	L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni	
	del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso - oltre i 6	
	(sei) nel versamento della quota associativa annuale- o ponga in essere	
	comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine	
	dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a	
	maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera	
	all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato	
	interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea	
	nella prima riunione ordinaria.	
	Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati	
	Tutti gli associati hanno diritto di:	

	partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a ricevere le	
	pubblicazioni edite dalla stessa;	
	partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi	
	deputate e con le limitazioni previste dal successivo art. 15, anche per	
	l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali	
	regolamenti;	
	godere dell'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo solo se	
	maggiorenni) per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;	
	tutti gli associati hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione	
	al voto e, nel caso di minori, tale diritto (con riferimento al solo	
	elettorato attivo) deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità	
	genitoriale (ex art 320 c.c.);	
	avere la possibilità di rimborso per le spese effettivamente sostenute e	
	documentate durante l'attività (cioè con appropriati documenti di	
	supporto) e se preventivamente concordati con il Presidente/Consiglio	
	Direttivo. Non sono previsti rimborsi spese forfetari (cioè senza	
	appropriati documenti di supporto);	
	prendere visione dei documenti e dei libri sociali tramite richiesta	
	motivata per iscritto, firmando una "ricevuta" in cui si dichiara di essere	
	consapevole che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono	
	sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non	
	dovranno essere in alcun modo divulgate. In questa ricevuta dovrà	
	essere presente una clausola che ricordi all'associato che nel caso	
	divulghi le informazioni sarà espulso dall' Associazione e denunciato	
	per violazione della privacy. L'associato NON potrà avere copia dei	

	documenti e NON dovrà fare delle foto ai documenti medesimi. Sarà	
	consentito richiedere copia esclusivamente dello statuto e dei	
	regolamenti interni.	
	Gli associati hanno l’obbligo di conoscere e osservare lo Statuto, le	
	Procedure interne, il regolamento della Privacy, di rispettare le decisioni	
	degli Organi dell’Associazione e di corrispondere annualmente le quote	
	associative fissate dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio	
	Direttivo con delibera da assumere entro il mese di ottobre di ogni anno e	
	valida per l'anno successivo. Tali contributi non sono rimborsabili e non	
	possono essere trasferiti. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.	
	Articolo 10 – Patrimonio - Risorse per il funzionamento - Utili della	
	gestione	
	Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:	
	• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;	
	• quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari	
	degli associati;	
	• donazioni, contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti	
	pubblici e privati nazionali e internazionali o persone fisiche;	
	• proventi, anche di natura commerciale, eventualmente	
	conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto	
	dell’attività statutaria.	
	Il patrimonio deve essere composto da una somma liquida e disponibile non	

	inferiore a quanto indicato dall'art. 22 comma 4 del D.lgs.117/2017.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del	
	D.lgs.117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,	
	l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,	
	ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare	
	l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione	
	del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione	
	dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo	
	scioglimento dell'ente.	
	Le quote associative devono essere pagate in unica soluzione entro il 31	
	gennaio di ogni anno.	
	Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione disporrà delle	
	seguenti entrate:	
	- utili e avanzi di gestione provenienti dall'esercizio delle attività di	
	interesse generale;	
	- quote associative;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi.	
	È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi	
	di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita	
	dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	

	Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	Articolo 11 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma	
	1, del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo	
	le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.	
	Articolo 12 - Volontari	
	L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e	
	gratuita dai propri associati nonché da persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità	
	e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro	
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito	
	regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli Associati. Sono vietati in	
	ogni caso rimborsi di tipo forfetario.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	

	L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie	
	connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Articolo 13 - Personale retribuito	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa	
	vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.	
	Articolo 14 - Organi dell'Associazione	
	Gli Organi dell'Associazione sono:	
	- l'Assemblea degli Associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- il Comitato Scientifico;	
	- l'Organo di Controllo ove necessario ai sensi del D.Lgs. 117/2017;	
	- il Revisore legale dei conti ove necessario ai sensi del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo quanto previsto dall'art	
	34, comma 2, D.Lgs. 117/2017 con riferimento all'Organo di Controllo.	
	La cessazione della qualità di associato comporta l'automatica decadenza	
	dalle cariche associative assunte dal socio in seno all'Associazione.	
	Articolo 15 - Assemblea degli Associati: composizioni, convocazione e	
	funzionamento	
	L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è	
	composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento	
	della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.	

	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una	
	volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per	
	l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da	
	almeno 1/3 (un terzo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle	
	quote associative.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto)	
	giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea	
	e pubblicazione dell'avviso sulla pagina Facebook dell'Associazione o	
	affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono	
	svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il	
	giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	partecipanti, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	

	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), tutti gli	
	associati iscritti nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento	
	delle quote associative. A ciascun associato spetta un solo voto e hanno	
	diritto di voto in Assemblea esclusivamente gli associati che risultano	
	iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. È ammesso l'intervento	
	per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato,	
	purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Organo di Controllo,	
	ovvero dipendente dell'Associazione. Ogni associato non può avere più di 3	
	(tre) deleghe.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente	
	dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale .	
	Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea degli Associati	
	È di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del Bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo	
	di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di	
	gestione;	
	b) la nomina del Presidente e dei componenti degli organi sociali;	
	c) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	d) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	

	e) l'approvazione dei regolamenti relativi al servizio di volontariato predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.	
	È di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;	
	b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.	
	Articolo 17 – Validità dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno la metà degli associati.	
	In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli associati iscritti nel relativo libro. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.	
	Per le modificazioni dello statuto è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Articolo 18 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio	

	Direttivo. Il presidente dell'Assemblea nomina, fra gli associati, un	
	segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il presidente accerta la	
	regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto	
	ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un	
	verbale nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea che viene firmato dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	Articolo 19 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è	
	eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.	
	Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 10 (dieci)	
	membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente	
	dell'Associazione.	
	La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati.	
	I membri del Consiglio Direttivo nominano tra di essi, a maggioranza, uno o	
	più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.	
	Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di	
	assenza o impedimento.	
	Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione,	
	provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il	
	Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e	
	quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla	
	stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, è previsto	

	che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni,	
	ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di	
	questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di	
	impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal	
	Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero	
	dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o	
	dal Vicepresidente.	
	Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più	
	dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.	
	Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo	
	durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato, dai	
	componenti restanti, il consigliere che sostituisce quello dimissionario o	
	mancante che resterà in carica fino alla prima Assemblea degli associati che	
	provvederà a ratificare tale nomina o provvederà a nominare il nuovo	
	consiglio effettivo.	
	Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più	
	uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo	
	impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano,	
	dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 15 (quindici) giorni e da	
	tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.	
	Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi	
	su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno 2 (due)	
	consiglieri.	

	Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente con avviso scritto	
	da recapitarsi, ai membri del Consiglio, almeno 7 (sette) giorni prima della	
	data della riunione, mediante avviso a mezzo di posta elettronica con avviso	
	di ricevimento, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; tale avviso deve	
	contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Nei	
	casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail almeno 2 (due)	
	giorni prima. Il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo viene indicato	
	nell'avviso di convocazione.	
	Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti	
	del Consiglio Direttivo anche in assenza di formale convocazione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide	
	con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono	
	presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai	
	presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona	
	fedeltà e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione	
	che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	

	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura	
	dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale	
	nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	Articolo 21 - Poteri del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete in	
	particolare:	
	- la gestione dell'Associazione;	
	- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;	
	- deliberare sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di	
	associati;	
	- convocare l'Assemblea;	
	- determinare entro il 30 ottobre di ciascun anno l'eventuale quota di	
	ammissione e l'eventuale quota associativa annuale per portarle in	
	approvazione all'assemblea;	
	- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo e la	
	relazione di accompagnamento da approvarsi in Assemblea;	

	- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;stabilire, a propria discrezione, per opportuna modalità e	
	importi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate dai volontari non associati e dagli associati ordinari per	
	l'attività svolta;	
	- predisporre i regolamenti relativi al servizio di volontariato;	
	- decidere in relazione alle attività e ai servizi generali, di cui all'art. 4,	
	e alle attività diverse, di cui all'art. 5, da intraprendere per il migliore	
	conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;	
	- deliberare su questioni di rilevante interesse per l'Associazione.	
	Articolo 22 - Presidente	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale	
	dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme agli altri	
	membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni, è rieleggibile e deve	
	obbligatoriamente essere scelto tra gli associati indicati nell'atto costitutivo.	
	In mancanza di associati indicati nell'atto costitutivo a causa di morte o di	
	sopravvenuta cancellazione dal libro degli associati, il Presidente può essere	
	eletto tra gli associati ordinari che risultino iscritti nel libro degli associati	
	da almeno 5 anni.	
	Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla	
	convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del	
	Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima	
	riunione utile.	
	Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o	

	impedimento.	
	Articolo 22bis – Rappresentanza	
	Il Presidente dirige l’Associazione ed è il rappresentante legale di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Al Presidente e al Vice - Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. La rappresentanza spetta, inoltre, ai Consiglieri delegati e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.	
	Articolo 23 - Organo di Controllo o Collegio dei Revisori dei Conti	
	L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o per volontà dell’Assemblea.	
	Esso può essere monocratico o collegiale ed in tale ipotesi è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del c.c. e 2399 del c.c.	
	L’Organo di Controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	L’Organo di Controllo resta in carica fino a tre esercizi, e può essere	

	confermato.	
	L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di	
	membro del Consiglio Direttivo della Associazione, nonché con ogni altro	
	incarico conferito dalla Associazione medesima.	
	Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà	
	dell'Assemblea è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È	
	formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società	
	di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge. La	
	funzione di revisione legale dei conti, nei casi in cui non sia appositamente	
	nominato un ulteriore soggetto, è attribuita all'organo di controllo, purché	
	sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 24 - Comitato scientifico	
	Il Comitato Scientifico si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Il	
	Presidente e i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea	
	Ordinaria, durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Possono	
	essere nominati anche i non soci.	
	I componenti devono essere medici regolarmente iscritti all'albo nazionale.	
	Il Comitato Scientifico ha il compito di vagliare, valutare e indirizzare le	
	iniziative dell'Associazione che hanno carattere scientifico. Inoltre i membri	
	che ne fanno parte possono tenere conferenze e corsi mirati alla:	
	• formazione e aggiornamento dei volontari;	
	• formazione scientifica dei familiari dei malati e degli associati;	
	• informazione di ogni persona fisica o giuridica, istituzione, Ente	
	pubblico e privato interessato all'argomento.	

	Il Comitato scientifico valuta inoltre il possesso dei requisiti necessari	
	per essere nominato come associato onorario.	
	Le valutazioni del Comitato Scientifico in ordine ad ogni attività	
	dell'Associazione hanno carattere meramente consultivo e indicativo e non	
	possono in alcun modo interferire sulla validità delle deliberazioni	
	dell'Assemblea degli associati e sull'operatività del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 25 - Esercizio Sociale - Bilancio consuntivo	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo	
	predispone il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 26 - Libri sociali e Registri Contabili	
	L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:	
	a) libro degli associati;	
	b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo	
	(subordinato al contenuto del precedente art. 23);	
	e) libro delle determinazioni del Comitato Scientifico;	
	f) registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;	
	g) libro giornale della contabilità sociale;	
	h) libro degli inventari;	
	In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà	
	uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.	
	I libri di cui alle lettere a), b) c) e f) dovranno essere tenuti a cura del	

	Consiglio Direttivo.	
	Art.27 – Gratuità delle cariche	
	Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il	
	rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per	
	conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico,	
	ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e salvo quanto	
	previsto dall’art 34, comma 2, D.Lgs. 117/2017 con riferimento all’Organo	
	di Controllo.	
	Articolo 28 - Scioglimento	
	Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea	
	Straordinaria degli Associati, la quale nominerà anche i liquidatori. La	
	destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come il	
	patrimonio residuo saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di	
	cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati	
	dall’Assemblea Straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 29 - Norme Finali	
	La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o	
	tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per	
	legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre	
	arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il	
	terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo	
	incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire	
	la nomina del terzo arbitro.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento	

[illegible]

[illegible]